

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA N° 276 DEL 2 GIUGNO 1999 (CO.RE.CO.1433)

e

DELIBERA N° 389 DEL 23 GIUGNO 1999 (CO.RE.CO. 2046)

PADOVA – 29 LUGLIO 1999

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1 - Origine, natura giuridica, denominazione e sede

L'Istituto "Luigi Configliachi" fondato per i ciechi dal sacerdote prof. cav. Luigi Configliachi nel 1838, eretto in Ente morale come da comunicazione del Ministero degli affari interni del 21 giugno 1870, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della legge 17.07.1890, n. 6972.

E' attualmente denominato "Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista" ed ha la propria sede in Padova - Via 7 Martiri 33.

Art. 2 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, dei quali l'Istituto stesso abbia la proprietà a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è riportato ed aggiornato nell'apposito inventario tenuto ai sensi dell'art. 18 della L. 17.07.1890, n. 6972.

In caso di scioglimento dell'Istituto i beni costituenti il patrimonio saranno devoluti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Destinatari dei servizi

Le attività dell'Istituto sono dirette prioritariamente ai soggetti residenti nella Regione del Veneto.

Art. 4 - Finalità

Finalità dell'Istituto sono:

1. Attivare e rendere, nei modi e nei tempi appropriati, tutti i servizi necessari per una effettiva integrazione dei minorati della vista nella scuola normale di ogni ordine e grado, al cui accesso la minorazione visiva non sia oggettivamente ostativa; in particolare:

- a) la formazione e l'aggiornamento permanente di personale specializzato nelle peculiari problematiche socio-psicologiche e nelle specifiche tecniche didattico-educative;
 - b) la consulenza tiflopedagogica;
 - c) l'educazione all'uso corretto dell'eventuale residuo visivo;
 - d) la fornitura di idonei materiali e sussidi didattici;
 - e) la trascrizione in Braille o l'ingrandimento o la registrazione in voce dei testi scolastici in dotazione ai singoli alunni;
 - f) il sostegno psicologico alla famiglia, eventualmente richiesto dalla situazione presente;
 - g) il supporto scientifico e tecnico alla organizzazione di attività integrative essenziali all'armonico sviluppo del processo educativo fondamentalmente finalizzato all'integrazione sociale dei soggetti interessati;
 - h) ogni altro intervento richiesto dall'evoluzione dei tempi;
2. organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i minorati della vista, in relazione alle capacità attitudinali dei singoli e quando il conseguimento delle qualifiche previste richieda l'utilizzo di specifiche metodiche didattiche;
 3. accogliere, in forma residenziale o semiresidenziale, a garanzia, per quanto di competenza, dell'esercizio del diritto di opzione di cui alla Legge 11 maggio 1976 n. 360, i minorati della vista e provvedere nei loro confronti alla necessaria assistenza e all'imprescindibile educazione morale e fisica, come pure all'acquisizione della autonomia personale, di una corretta educazione sensoriale e di un sufficiente orientamento spazio-temporale;
 4. recuperare sotto il profilo socio-educativo e funzionale, in quanto e per quanto possibile, mediante confacenti modalità di intervento, i pluriminorati ciechi e gli ipovedenti;
 5. promuovere la ricerca scientifica, per ciò che concerne l'attuazione delle finalità di cui ai superiori nn. 1, 2 e 4;
 6. svolgere corsi di aggiornamento professionale per i minorati della vista;
 7. provvedere a quanto occorre per una efficace riabilitazione delle persone colpite da cecità nel corso degli anni, in funzione di un loro adeguato reinserimento sociale;
 8. tenere regolarmente aggiornata una biblioteca, con speciale riferimento ad una sezione scientifica specifica, quale strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi fondamentali e per una risposta puntuale alle esigenze di aggiornamento professionale dei minorati della vista;
 9. ospitare in forma residenziale, a puro titolo ricoverativo ed assistenziale, minorati della vista inabili senza limiti di età, purché non siano suscettibili di valorizzazione per un proficuo lavoro;
 10. ospitare in forma residenziale o semiresidenziale, altresì, vedenti anziani e/o inabili, alle condizioni indicate al precedente n. 9, subordinatamente, tuttavia, ai posti disponibili al momento, nell'apposito settore;

11. offrire a tutte le persone accolte, quale che ne sia il titolo, le più ampie possibilità di socializzazione e favorire l'organizzazione di ogni attività finalizzata ad una conforme fruizione del tempo libero;
12. assumere, in relazione all'evoluzione scientifica, tecnica e culturale, ogni altra iniziativa idonea a favorire una sempre migliore integrazione sociale dei minorati della vista e, in particolare, esperire ogni ricerca atta ad individuare sempre nuove possibilità occupazionali progettando ed attuando i relativi corsi pilota;
13. collaborare strettamente con tutti gli enti, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali riguardino esclusivamente, o anche, i minorati della vista, come entità sociale specifica.
14. istituire due piazze gratuite riservate per disposizione testamentaria della defunta sig. Elena Anselmi Bianchi a fanciulle cieche del Comune di Cremona;
15. prevedere l'ospitalità in forma gratuita in relazione alle risorse dell'Istituto, demandando al Consiglio di amministrazione la regolamentazione dell'accesso.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto può promuovere, organizzare e gestire iniziative mediante partecipazioni a società, consorzi, cooperative e associazioni, anche all'uopo costituite, che potranno essere a carattere misto.

L'Istituto può inoltre costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

L'attività dell'Istituto - per quanto attiene agli interventi di carattere socio/assistenziale - entra in rete con i servizi del territorio

Art. 5 - Organizzazione interna

Per il conseguimento delle finalità, di cui al precedente art. 4, l'Istituto è organizzato in settori operativi ciascuno dotato di apposito regolamento interno, nel quale sono indicate, tra l'altro, le norme di accoglimento, permanenza e dimissione dei soggetti destinatari dei diversi servizi.

Art. 6 - Assistenza religiosa

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai soggetti accolti nell'Istituto in forma residenziale. Ognuno di essi può farsi assistere dal ministro del culto cui appartiene.

Art. 7 - Principi

L'azione dell'Istituto è improntata ai principi di imparzialità, trasparenza, equità, responsabilità, efficienza ed efficacia, con particolare riguardo alla distinzione tra indirizzo politico e attuazione amministrativa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto tiene conto della politica di intervento adottata dall'ente territoriale di volta in volta competente per il settore specifico e promuove la cooperazione con istituzioni locali di altri Paesi europei collaborando ad iniziative di interesse comune.

L'attività dell'Istituto può svolgersi in collaborazione con altre II.PP.A.B., con altri soggetti pubblici e privati, nonché con associazioni di volontariato.

Art. 8 - Partecipazione

L'Istituto garantisce agli utenti dei servizi istituzionali la possibilità di esprimere, anche a mezzo di rappresentanti, la propria opinione in merito agli indirizzi e alle decisioni maggiormente rilevanti circa l'erogazione delle prestazioni, di esporre comuni necessità e di avanzare proposte dirette a una migliore tutela dei loro interessi.

Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di propria competenza, l'Ente provvederà, se del caso, a consultare gli utenti dei propri servizi attraverso quelle modalità utili ad accertare la soddisfazione dell'utenza nei confronti dei servizi erogati.

L'Istituto adotta una "*Carta dei servizi e dei diritti dell'utente*" con la quale enuncia i principi cui informa la propria azione nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 4, i criteri di accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi e le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti. In attuazione dei principi e dei criteri contenuti nella *Carta*, l'Istituto emana appositi provvedimenti di esecuzione.

TITOLO II

Organi

Capo I

Art. 9 - Organi di governo

Sono organi di governo dell'Istituto:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente.

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo:

- definendo gli obiettivi e i programmi da attuare mediante apposite delibere-quadro attinenti a specifiche materie,
- adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
- assegnando gli stanziamenti di bilancio al dirigente per il conseguimento degli obiettivi fissati,
- verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Gli organi di governo adottano le decisioni in materia di atti normativi e di atti interpretativi e applicativi dei primi, nonché definiscono le direttive generali per l'attività amministrativa e gestionale.

In particolare:

- a) individuano le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e il sistema delle responsabilità;
- b) determinano le tariffe, i canoni, le rette e analoghi oneri a carico degli utenti;
- c) deliberano l'attivazione dei servizi previsti nell'ambito delle finalità di cui al superiore art. 4;
- d) deliberano in ordine a collaborazioni, convenzioni e partecipazioni con altri enti, ai sensi dei superiori artt. 4 e 7;
- e) effettuano la nomina del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo 29/1993, la nomina del Nucleo operativo del controllo di gestione, la nomina del Collegio dei revisori dei conti, la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni, le altre nomine, le designazioni e atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni di legge;
- f) adottano le decisioni in tema di uffici, servizi e personale;
- g) approvano i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) individuano le deliberazioni da sottoporre di propria iniziativa al controllo preventivo di legittimità;
- i) individuano, secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- j) deliberano gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate e gli appalti, nonché i criteri guida per l'amministrazione di tutti i beni dell'Istituto.

Art 10 - Il Consiglio di amministrazione (attribuzioni)

Spettano al Consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione dello statuto dell'Istituto e delle modifiche allo stesso;
- b) l'approvazione dei regolamenti, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, della dotazione organica del personale e relative variazioni;

- c) l'applicazione nei confronti dei dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, la ratifica degli accordi sindacali aziendali e l'adozione del piano occupazionale;
- d) stabilire i programmi generali e di settore, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi degli investimenti, approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
- e) la determinazione dell'ammontare delle rette e delle tariffe dei servizi;
- f) deliberare le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) nominare il Segretario-Direttore, conferire gli incarichi dirigenziali e le funzioni di capo-settore;
- h) approvare le convenzioni e gli accordi di programma, deliberare la partecipazione in società di capitali e in altre forme societarie o associative; affidare attività e servizi mediante convenzione;
- i) la contrazione di mutui;
- j) deliberare in ordine agli acquisti, alle alienazioni immobiliari e alle relative permutate, agli appalti e alle concessioni e alle locazioni attive e passive di immobili;
- k) deliberare gli acquisti e l'alienazione di titoli del debito pubblico e di altri titoli di credito;
- l) accettare donazioni, eredità, e legati;
- m) conferire gli incarichi per consulenze e prestazioni professionali;
- n) provvedere alla nomina delle commissioni di concorso e di altre commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri di professionalità;
- o) indicare i componenti del Nucleo operativo del controllo di gestione e del Nucleo di valutazione;
- p) nominare il Collegio dei revisori dei conti;
- q) stabilire il livello di qualità e i suoi indicatori, individuare i parametri di valutazione dei risultati della gestione e dell'attività degli uffici; verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi e alle direttive generali impartite;
- r) ogni altro atto ad esso attribuito da disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, e ogni altro atto non espressamente attribuito al Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione (composizione, durata, decadenza, scioglimento)

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, esperti nell'area dei servizi sociali ed educativi della persona e nell'area di amministrazione nominati come segue:

- ⇒ uno dalla Amministrazione provinciale di Padova,
- ⇒ uno dal Comune di Padova,
- ⇒ uno dal Provveditore agli studi di Padova,
- ⇒ uno dall' ANCI (Associazione Naz. Comuni d'Italia) Veneto,
- ⇒ uno dall' UPI (Unione Province Italiane) Veneto,
- ⇒ due dal Consiglio Regionale Veneto dell'Unione Italiana Ciechi.

Tutti i componenti il Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro, comunque decaduto, rimane in carica fino al normale rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione (funzionamento)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Solo in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Presidente o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni, del dibattito, della valutazione secondo criteri di efficienza.

Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Ad esse partecipa il Segretario-Direttore o, in caso di assenza e/o impedimento di questi, il Vice Segretario-Direttore.

Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone o nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente o da un consigliere designato allo scopo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno una volta al mese o su richiesta scritta motivata avanzata da almeno due consiglieri, che devono contestualmente indicare l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del singolo consigliere almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.

Le convocazioni d'urgenza possono effettuarsi anche 24 ore prima mediante avviso comunque espresso.

Il Consiglio può motivatamente richiedere ai revisori dei conti l'assistenza alle sedute del consiglio con funzione consultiva.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento ai fini conoscitivi di dipendenti, consulenti, esperti.

I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi dal Segretario-Direttore e sottoscritti da tutti gli amministratori intervenuti e dal Segretario-Direttore.

Art. 13 - Il Presidente (nomina e attribuzioni)

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, nella seduta di insediamento del Consiglio stesso.

Nella stessa seduta viene eletto il Vice-Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Istituto;
- b) convocare e dirigere il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno;
- c) emanare ordinanze di necessità e urgenza, che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio entro e non oltre la seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
- d) distribuire deleghe ai consiglieri su affari e questioni specifiche; l'atto di delega specifica il contenuto della delega stessa e l'accettazione del delegato ed è revocabile in ogni momento;
- e) impartire direttive al Segretario-Direttore e ai dirigenti per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- f) verificare lo stato di attuazione dei documenti programmatici e dei piani e programmi approvati dal consiglio;
- g) agire e resistere in giudizio per conto dell'Istituto, sottoscrivendo le procure alle liti su conforme deliberazione del consiglio;
- h) proporre al consiglio le nomine del Segretario-Direttore, dei dirigenti e dei capi-settore;
- i) nominare il Nucleo di valutazione e il Nucleo operativo del controllo di gestione su proposta del Consiglio di amministrazione;
- j) ogni altro atto attribuitogli da disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, nonché da deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di nomina. In caso di nomina contemporanea dal più anziano di età.

Art. 14 - Indennità per gli amministratori

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica conformemente alla vigente normativa regionale.

L'ammontare di tale indennità, nei limiti stabiliti dalla suddetta normativa, è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Agli amministratori è comunque riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

Capo II

Art. 15 - Organi di gestione

Sono organi di gestione:

- il Segretario/Direttore ovvero il Direttore Generale;
- i dirigenti.

Gli organi di gestione adottano tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse; nell'ambito della loro sfera di attribuzione, sono responsabili in via esclusiva sia dello svolgimento dell'attività che dei relativi risultati. A tal fine spettano agli organi di gestione tutti i compiti che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente.

Gli organi di gestione sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e delle risorse loro assegnate in relazione agli obiettivi dell'Istituto.

Art. 16 - Il Segretario Direttore (attribuzioni)

Spettano al Segretario-Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, le relative liquidazioni e i pagamenti;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) gli atti di individuazione dei soggetti fruitori dei servizi, nel rispetto del criterio di priorità e degli altri criteri stabiliti da leggi e regolamenti;
- g) le attestazioni, certificazioni, verbalizzazioni, diffide, pareri e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Art. 17 - I dirigenti (attribuzioni)

Le attribuzioni dei dirigenti, come quelle dei capi-settore, sono individuate ed esplicitate nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III

Art- 18 - Il sistema delle responsabilità e delle verifiche

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'Istituto adotta iniziative volte al perseguimento e alla valutazione della qualità, con riferimento tanto ai processi interni che ai servizi finali erogati e alla qualità percepita dagli utenti, attraverso il controllo di gestione, il lavoro per obiettivi, il processo di *budget* e la realizzazione di un sistema delle responsabilità e delle verifiche dei risultati.

Art. 19 - Il controllo di gestione

L'Istituto attua il controllo di gestione inteso quale sistematica raccolta e strutturazione di informazioni volte alla costante verifica dell'attività dell'Istituto in relazione agli obiettivi indicati e ai processi necessari per ottenerli.

A tal fine si avvale di un Nucleo operativo del controllo di gestione, individuato dall'organo di governo e coordinato da un *controller*, in posizione di *staff* del Segretario-Direttore, il quale predispone i processi di alimentazione propri del controllo di gestione, costruisce i documenti specifici (*reports*) per il monitoraggio e l'analisi dell'attività dei centri, in relazione ai *budgets*, suggerisce soluzioni innovative e miglioramenti procedurali".

Art. 20 - Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione verifica il raggiungimento degli obiettivi da parte della dirigenza dell'Istituto e lo stato di attuazione della programmazione stabilita dall'organo di governo.

E' nominato dal Presidente dell'Istituto su proposta del Consiglio di amministrazione ed è composto da tre esperti in campo sociale, economico, organizzativo e gestionale.

Capo IV

Art. 21 - Ordinamento degli uffici

L'organizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto è improntata a principi di trasparenza, legalità, imparzialità, funzionalità, diritto di scelta, diritto di partecipazione, economicità di gestione e responsabilità.

Il personale impiegato a qualsiasi titolo presso l'Istituto deve ispirare la propria azione al perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle persone destinatarie dei servizi.

Un apposito regolamento disciplina il funzionamento degli uffici, individuando, in particolare, i diversi centri di responsabilità, nonché la dotazione organica del personale.

Capo V

Art. 22 - Contabilità e bilancio

Al fine di perseguire lo sviluppo armonico dei propri fini istituzionali, l'Istituto impiega le risorse adottando la programmazione come metodo di intervento.

Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi generali e settoriali.

L'apposito regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto e le procedure di programmazione finanziaria ed economica, assicurando nel contempo agli interessati la possibilità di conoscere i contenuti significativi del bilancio annuale in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 23 - Organi di controllo contabile

E' organo di controllo interno dell'Istituto il Collegio dei revisori dei conti

L'organo di controllo interno verifica periodicamente la regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Istituto e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 7, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Art. 24 - Il Collegio dei revisori dei conti (composizione, funzionamento e durata)

E' istituito il " Collegio dei revisori dei conti".

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo le modalità previste per legge.

Il funzionamento del Collegio sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Capo VI

Art. 25 - Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il precedente Statuto, di cui alla deliberazione commissariale n. 79 del 09.03.1994 e decreto regionale n. 2931 del 24.11.1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.

I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.